



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto di Portoferraio

Ordinanza n° VEDI PROTOCOLLO

ARGOMENTO: Progetto “Sacoi3” – Realizzazione di n. 2 collegamenti HVDC Sardegna-Corsica-Italia, Operazione di verifica e pulizia del tracciato di posa dei cavi sottomarini con grappino;

AREA ATTIVITÀ: Negli specchi acquei che interessano il Canale di Piombino (LI) e le parti Nord, Ovest e Sud/Ovest dell’Isola d’Elba (LI);

PERIODO: dal 10.03.2026 sino al 15.05.2026;

ESECUTORE: Società “POLISERVIZI S.r.l.”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Portoferraio:

VISTA l’Istanza assunta al prot. n. 32550 in data 23.12.2025 con la quale la società “POLISERVIZI s.r.l.”, incaricata di seguire l’iter autorizzativo, per conto delle società “ACSM” (designata dalla società “TERNA S.p.a.”), ha chiesto l’emissione della presente ordinanza per l’esecuzione dei lavori di *“Verifica e pulizia del tracciato di posa dei cavi sottomarini con grappino di un collegamento HVDC Sardegna-Corsica-Italia con l’ausilio delle M/n “OSV ARTABRO e OSV GENESIS”*, integrata con istanza presentata dall’Agenzia Sacomar Srl di Portoferraio datata 24.02.2026 ed assunta al prot. 3416 del 26.02.2026;

VISTO il Nulla Osta prot. n. 0582/C/3/3 del 03.02.2026, rilasciato dallo Stato Maggiore della Marina Militare;

VISTO il Nulla Osta prot. n° 555 del 20.01.2026 rilasciato dall’Istituto Idrografico della Marina Militare;

VISTO il Nulla Osta prot. n° 4224 del 06.02.2026, pervenuto in data 06.02.2026, rilasciato da Marina Nord La Spezia alla M/n “OSV ARTABRO” e M/n “OSV GENESIS”, ai fini militari marittimi;

VISTA la richiesta di emissione Avurnav inviata al Comando Interregionale marittimo nord con il messaggio prot. 4132 del 09/03/2026;

VISTA la documentazione tecnica dei mezzi e del personale impiegato nelle attività;

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG 72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21.12.1977;

VISTI gli articoli 17, 30, 81, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RITENUTO necessario emanare la presente Ordinanza, ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;

RENDE NOTO

che, nel periodo compreso dal giorno **10.03.2026** al giorno **15.05.2026**, la Società “**ACSM**” effettuerà, per conto della società “**TERNA S.p.a.**”, “*Verifica e pulizia del tracciato di posa dei cavi sottomarini con grappino (che comporterà l’interazione con il fondale marino di un collegamento HVDC Sardegna-Corsica-Italia progetto SA.CO.I.3*” interessando gli specchi acquei del Canale di Piombino (LI) e le parti Nord, Ovest e Sud/Ovest dell’Isola d’Elba (LI), con l’ausilio delle M/n “**OSV ARTABRO** e **OSV GENESIS**”, come specificato nella planimetria allegata.

ORDINA

ARTICOLO 1

(Condotta delle unità in prossimità dell’area dei lavori)

1. Durante lo svolgimento dei lavori delle **M/n OSV ARTABRO e OSV GENESIS** e per una distanza di **200 metri** dalle unità interessate nelle attività lavorative, è vietato:
 - a) navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
 - b) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
 - c) svolgere attività di pesca di qualunque natura.
2. Durante lo svolgimento dei lavori, tutte le unità navali in transito in prossimità dei mezzi impiegati nell’attività devono prestare massima attenzione e mantenersi ad adeguata distanza di sicurezza evitando, altresì, di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni.
3. Tutte le unità in transito, in ogni caso, dovranno procedere a velocità ridotta in prossimità della zona interessata dall’esecuzione dei suddetti lavori, valutando, in considerazione delle proprie caratteristiche, l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

ARTICOLO 2

(Deroghe)

1. Non sono soggette alle disposizioni di cui al precedente articolo 1 le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio.
2. Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno dell’area sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico o via VHF per le situazioni di emergenza.

ARTICOLO 3

(Comunicazioni e Prescrizioni)

1. La società “**POLISERVIZI S.r.l.**” dovrà inviare all’Autorità Marittima, a mezzo posta elettronica (cpportoferraio@mit.gov.it), prima dell’avvio dei lavori, una dichiarazione di inizio attività e l’eventuale aggiornamento del cronoprogramma delle operazioni da effettuare per tutta la durata temporale della presente Ordinanza.
2. È fatto, inoltre, obbligo al Comando di bordo delle **M/n OSV ARTABRO e OSV GENESIS** di:
 - a) accertare che le condizioni meteomarine nel corso delle operazioni siano tali da consentire lo svolgimento in piena sicurezza dei lavori, avendo cura di sospenderle, informando l’Autorità Marittima, in caso di condizioni meteomarine avverse o quando sia ragionevolmente consigliabile tale decisione, sulla base anche dell’apprezzamento di buona perizia marinaresca;

- b) assicurarsi che il mezzo impiegato nelle operazioni esponga i segnalamenti prescritti dal vigente Regolamento per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72);
- c) prestare ascolto continuo sui canali VHF (CH 16, 12 e/o 73);
- d) comunicare l'orario di inizio e termine giornaliero delle attività lavorative alla Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto sui canali sopra citati o tramite il numero 0565/934465 (tel. NUE 112 e/o 1530 in caso di emergenza);
- e) comunicare tempestivamente tramite i canali sopra citati, qualsiasi impedimento allo svolgimento delle operazioni ed ogni eventuale spostamento dei mezzi operanti al di fuori delle aree interessate dai predetti lavori;
- f) adottare ogni misura atta a prevenire situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione e per l'ambiente marino circostante.

ARTICOLO 4

(Disposizioni finali e sanzioni)

1. La presente Ordinanza, adottata ai soli fini della Sicurezza della Navigazione, valida unicamente per il periodo di cui sopra, non esonera la ditta esecutrice dei lavori dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti delle attività poste in essere.
2. L'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità a qualsiasi titolo per eventuali danni che dovessero derivare a persone o beni dei soggetti partecipanti o di terzi in dipendenza delle attività svolte ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.
3. La società di cui sopra dovrà attenersi a tutte le eventuali altre disposizioni che potranno essere impartite dall'Autorità Marittima in aggiunta a quelle citate nella presente Ordinanza.
4. I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n° 171/05 e successive modifiche ed integrazioni.
5. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>

Portoferraio, *data del protocollo*

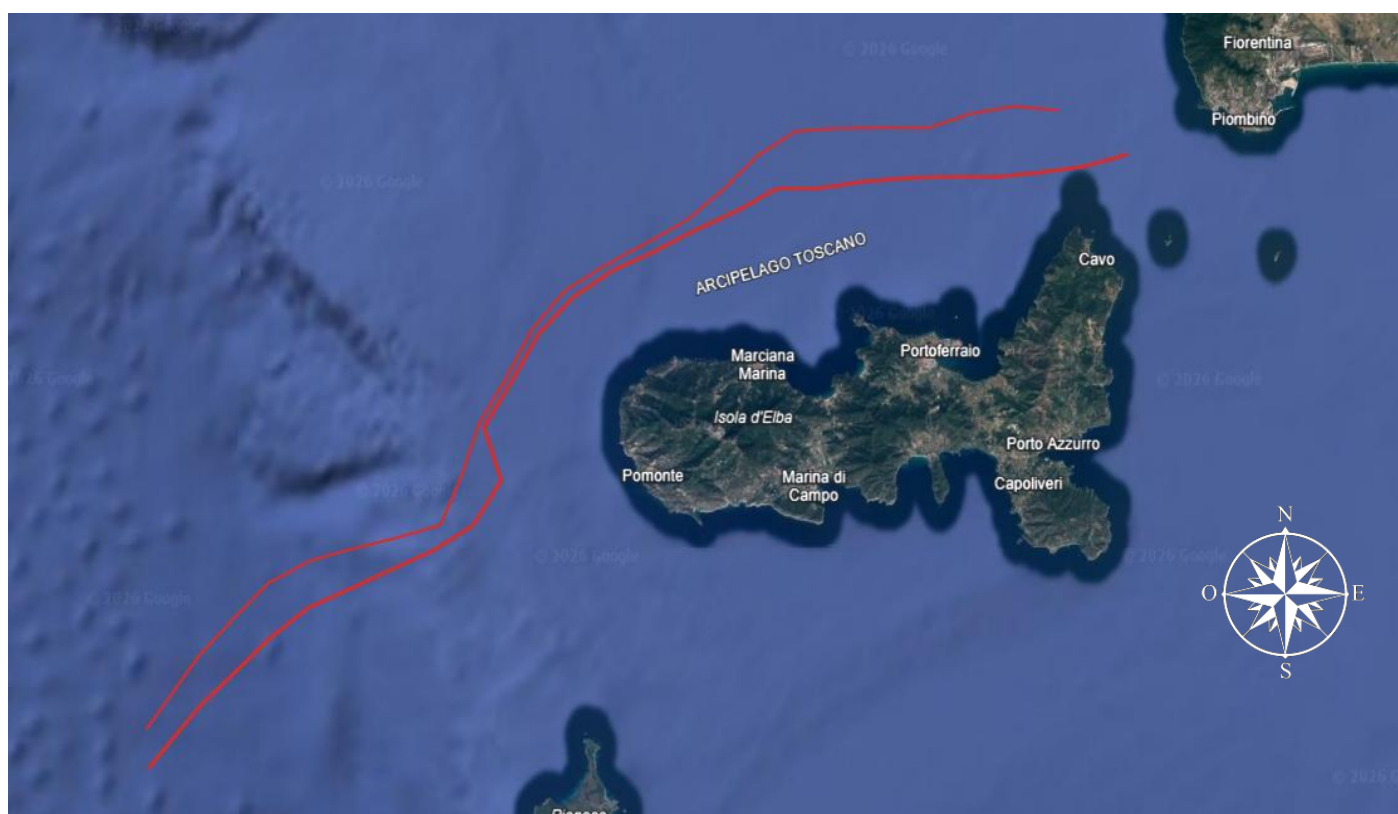
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Antonio SOGNO
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs 82/2005)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Portoferraio
Allegato all'Ordinanza n° VEDI PROTOCOLLO

Realizzazione di un collegamento HVDC Sardegna-Corsica-Italia; Operazione di verifica del tracciato di posa dei cavi sottomarini con grappino per progetto SA.Co.I.3

SPECCHIO ACQUEO INTERESSATO DAI LAVORI



*Immagine a scopo puramente illustrativo

COORDINATE zone di lavoro (DATUM WGS84)

	Latitudine	Longitudine		Latitudine	Longitudine
1	42°55'52.53"N	10°24'0.78"E	28	42°54'12.07"N	10°25'6.49"E
2	42°55'59.71"N	10°22'13.09"E	29	42°54'1.3"N	10°23'19.36"E
3	42°55'46.3"N	10°20'26.89"E	30	42°53'53.63"N	10°21'31.89"E
4	42°55'21.03"N	10°18'43.18"E	31	42°53'53.68"N	10°19'43.98"E
5	42°55'21.96"N	10°16'55.19"E	32	42°53'51.71"N	10°17'56.36"E
6	42°55'20.41"N	10°15'7.22"E	33	42°53'45.4"N	10°16'8.63"E
7	42°55'15.51"N	10°13'19.46"E	34	42°53'33.9"N	10°14'21.92"E
8	42°54'31.55"N	10°11'46.44"E	35	42°53'33.07"N	10°12'34.67"E
9	42°53'30.8"N	10°10'22.38"E	36	42°52'53.64"N	10°10'57.57"E
10	42°52'35.43"N	10°8'52.51"E	37	42°52'18.92"N	10°9'15.49"E
11	42°51'54.75"N	10°7'13.18"E	38	42°51'38.86"N	10°7'35.22"E
12	42°51'14.78"N	10°5'33.23"E	39	42°51'6.36"N	10°5'53.21"E
13	42°50'29.4"N	10°3'55.4"E	40	42°50'18.77"N	10°4'16.98"E
14	42°49'20.05"N	10°2'35.6"E	41	42°49'12.12"N	10°2'52.23"E
15	42°47'54.67"N	10°1'33.75"E	42	42°47'46.74"N	10°1'46.29"E
16	42°46'33.35"N	10°0'28.76"E	43	42°46'25.49"N	10°0'40.01"E
17	42°44'57.3"N	9°59'44.4"E	44	42°44'51.11"N	10°1'22.33"E
18	42°43'30.86"N	9°58'54.3"E	45	42°43'30.46"N	10°0'13.96"E
19	42°43'7.98"N	9°57'9.0"E	46	42°42'45.95"N	9°58'38.91"E
20	42°42'48.62"N	9°55'22.75"E	47	42°42'11.78"N	9°56'56.69"E
21	42°42'26.38"N	9°53'37.49"E	48	42°41'36.19"N	9°55'14.73"E
22	42°41'46.87"N	9°51'57.16"E	49	42°41'1.96"N	9°53'32.34"E
23	42°40'42.34"N	9°50'31.08"E	50	42°40'7.69"N	9°51'59.71"E
24	42°39'36.28"N	9°49'8.0"E	51	42°39'4.68"N	9°50'32.08"E
25	42°38'18.74"N	9°47'52.89"E	52	42°38'3.36"N	9°49'6.74"E
26	42°37'24.03"N	9°46'59.58"E	53	42°36'13.01"N	9°47'4.18"E
27	42°54'33.42"N	10°26'51.5"E			